



# COMUNE DI MASSA

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
127	01-11-2023

<b>OGGETTO:</b>	POSTICIPO DELLA DATA DI ESERCIZIO IMPIANTI TERMINI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	---

## IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

## IL SINDACO

Richiamata la l. 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i. recante “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;

Visto il D.P.R. n. 412 del 26/8/1993, “*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10*” che, all'art. 2, dispone che il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi -giorno, indipendentemente dall'ubicazione geografica;

Dato atto che l'Allegato A, parte 2, del medesimo decreto colloca il Comune di Massa nella zona climatica “D”;

Richiamato il D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”, che all'art. 4, comma 2, stabilisce che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale nella zona climatica D, è consentito per 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

Visto che il comma 3 del medesimo articolo consente che, al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Richiamato l'art. 5, comma 1, del suddetto D.P.R. a norma del quale “*In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.*”;

Dato atto che l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013, dispone che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

Considerate le attuali condizioni climatiche, con temperature che resteranno sopra i valori medi del periodo anche nei prossimi giorni;

Ritenuto pertanto di consentire, sulla base della normativa vigente, il posticipo dell'esercizio degli impianti termici di riscaldamento nel territorio comunale per un periodo di giorni 7 (sette) nei limiti consentiti;

Tutto ciò premesso

## ORDINA

1) il posticipo, per un periodo di giorni 7 (sette), dell'esercizio degli impianti termici di riscaldamento nel territorio comunale, nel seguente periodo e relativa durata giornaliera:

**- dal 01/11/2023 e fino al 08/11/2023 compreso;**

2) di fare salva la possibilità di revoca anticipata della presente disposizione nel caso di sopraggiunte condizioni climatiche più rigide;

3) di assicurare l'immediata informazione alla popolazione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'Albo online e sul sito dell'Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi e gli strumenti di informazione quali stampa, televisioni locali, sito internet, social media.

## RICORDA CHE

- le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli edifici indicati specificatamente all'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013 in quanto non soggetti a limitazioni rispetto al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione degli impianti;

## AVVERTE CHE

avverso contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni o

entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta

IL SINDACO  
Francesco Persiani

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa